Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Venerdì, 19 agosto 1932 - Anno X** **Numero 191**

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Piacenza la Prima Mostra nazionale delle uve da tavola.

Con decreto in data 25 luglio u. s. di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto corrente, reg. n. 6 Finanze, foglio n. 289, il Consiglio provinciale dell'economia nazionale di Piacenza è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Prima Mostra nazionale delle uve da tavola, che avrà luogo a Piacenza dal 17 al 19 settembre p. v.

(6112)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1932, n. 967.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197, che ha dato esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna, stipulata in Roma il 15 marzo 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197, che ha dato esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Spagna, stipulata in Roma il 15 marzo 1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

N. B. — Gli atti internazionali di cui sopra furono a suo tempo pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1932, n. 71.

LEGGE 23 giugno 1932, n. 968.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, concernente la riduzione delle sovvenzioni che lo Stato corrisponde alle Società concessionarie di servizi aerei.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, che riduce le sovvenzioni corrisposte dallo Stato alle Società esercenti servizi aerei commerciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. 969.

Caratteristiche tecniche dei francobolli commemorativi del Cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi, da L. 2,25+1 e 4,50+1,50.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 aprile 1931, n. 536, col quale è stata autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi del Cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I francobolli commemorativi del Cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi da lire 2,25+1 e 4,50+1,50, validi per rappresentare la tassa di francatura, la sopratassa di posta aerea ed il diritto di recapito per espresso, sono emessi con riproduzione a sistema fotocalcografico, su carta filigranata, nelle dimensioni, pel disegno, di millimetri 21 x 37.

Il disegno presenta a sinistra il monumento di Garibaldi a Caprera, al centro un idrovolante librato sul mare, a destra il monumento ad Anita Garibaldi al Gianicolo.

Inoltre figurano nella parte superiore le leggende « Italia » e « Cinquantenario Garibaldino 1882-1932 » ed in quella inferiore « Posta Aerea-Espresso », con a sinistra lo Stemma Italiano ed a destra l'indicazione del valore postale e del sopraprezzo.

Il valore da lire 2,25+1 ha la cornice in colore rosso e le vignette in nero e quello da lire 4,50+1,50 la cornice verde e le vignette in bruno.

Art. 2.

I francobolli di cui al presente decreto potranno vendersi fino al 31 dicembre 1932 e saranno validi fino a tutto il 31 gennaio 1933: non verranno ammessi al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 febbraio 1932, n. 970.
Esecuzione dell'Accordo italo-svizzero 13 gennaio 1932 relativo all'importazione in Svizzera di formaggi italiani ed all'importazione in Italia di bovini svizzeri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare applicazione all'Accordo italo-svizzero relativo all'importazione in Svizzera di formaggi italiani ed all'importazione in Italia di bovini svizzeri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste nelle note di cui all'articolo precedente.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, *foglio* 118. — FERZI.

IL MINISTRO DI SVIZZERA IN ROMA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 13 janvier 1932.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement se voit contraint de demander au Gouvernement de Sa Majesté de consentir à renoncer à la consolidation contractuelle du droit figurant sous position 99-*b*) du tarif douanier suisse (« fromage à pâte dure: autre ») stipulée dans l'annexe *C* au Traité de commerce conclu entre la Suisse et l'Italie le 27 janvier 1923.

En revanche, le Gouvernement fédéral, allant au devant des désirs du Gouvernement royal, se déclare d'accord d'assujettir désormais les spécialités italiennes énumérées ci-après au droit conventionnel de 8 francs par quintal de la position 99 *a*) du tarif douanier suisse: Caciocavallo, Provolone, Pecorino, Fontina, Montasio, Asiago, Bitto et Brà.

De son côté, le Gouvernement royal ayant fait connaître au Gouvernement fédéral la nécessité dans laquelle il se trouve de pourvoir à une protection plus efficace du bétail national, a demandé la déconsolidation des droits prévus sous positions 6, 7 et 8 du tarif douanier italien pour le bétail de race bovine inscrite dans l'annexe *A* au Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923.

Le Gouvernement italien a déclaré, en outre, que les droits prévus par le Traité du 27 janvier 1923 pour les positions 6 et 7 du tarif douanier italien seront maintenus pour l'importation en Italie des vaches, taurillons, et genisses des races suisses à préciser ultérieurement, provenant du lieu d'origine et destinés à la reproduction.

Je suis maintenant chargé par mon Gouvernement et j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement fédéral s'engage à procéder, dans un délai de six semaines à partir de la date d'aujourd'hui, à un nouvel échange de notes pour donner satisfaction au désir du Gouvernement italien en ce qui concerne le régime douanier à appliquer au bétail suisse à son importation en Italie. Il reste par conséquent, seulement à déterminer, ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, les races suisses qui continueront à bénéficier du droit actuel, ainsi qu'à établir les formalités éventuelles à remplir en vue de l'importation.

Si, contre toute attente, une réglementation de la question du bétail ne devait pas se révéler possible dans le délai prévu, le Gouvernement fédéral s'engage, sur demande du Gouvernement de Sa Majesté, à rétablir l'état de choses existant en ce qui concerne le régime de l'importation des fromages italiens en Suisse.

En portant les propositions qui précèdent à votre connaissance, je prie Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir, par note du même jour, qu'elles ont rencontré le plein assentiment du Gouvernement royal et, qu'en conséquence, le présent échange de notes consacre la conclusion des arrangements qui en font l'objet.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

WAGNIÈRE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI AL MINISTRO DI SVIZZERA IN ROMA

Rome, 13 janvier 1932-X.

Monsieur le Ministre,

Je viens de recevoir la note suivante de V. E. sub. n. 31. X. A. 5 en date d'aujourd'hui:

« J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement se voit contraint de demander au Gouvernement de Sa Majesté de consentir à renoncer à la consolidation contractuelle du droit figurant sous position 99-*b*) du tarif douanier suisse (« fromage à pâte dure: autre ») stipulée dans l'annexe C au Traité de commerce conclu entre la Suisse et l'Italie le 27 janvier 1923.

En revanche, le Gouvernement fédéral, allant au devant des désirs du Gouvernement royal, se déclare d'accord d'assujettir désormais les spécialités italiennes énumérées ci-après au droit conventionnel de 8 francs par quintal de la position 99 *a*) du tarif douanier suisse: Caciocavallo, Provolone, Pecorino, Fontina, Montasio, Asiago, Bitto et Brà.

De son côté, le Gouvernement royal ayant fait connaître au Gouvernement fédéral la nécessité dans laquelle il se trouve de pourvoir à une protection plus efficace du bétail national, a demandé la déconsolidation des droits prévus sous positions 6, 7 et 8 du tarif douanier italien pour le bétail de race bovine inscrite dans l'annexe A au Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923.

Le Gouvernement italien a déclaré, en outre, que les droits prévus par le Traité du 27 janvier 1923 pour les positions 6 et 7 du tarif douanier italien seront maintenus pour l'importation en Italie des vaches, taurillons, et genisses des races suisses à préciser ultérieurement, provenant du lieu d'origine et destinés à la reproduction.

Je suis maintenant chargé par mon Gouvernement et j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que le Gouvernement fédéral s'engage à procéder, dans un délai de six semaines à partir de la date d'aujourd'hui, à un nouvel échange de notes pour donner satisfaction au désir du Gouvernement italien en ce qui concerne le régime douanier à appliquer au bétail suisse à son importation en Italie. Il reste, par conséquent, seulement à déterminer, ainsi qu'il l'a été relevé plus haut, les races suisses qui continueront à bénéficier du droit actuel, ainsi qu'à établir les formalités éventuelles à remplir en vue de l'importation.

Si, contre toute attente, une réglementation de la question du bétail ne devait pas se révéler possible dans le délai prévu, le Gouvernement fédéral s'engage, sur demande du Gouvernement de Sa Majesté, à rétablir l'état de choses existant en ce qui concerne le régime de l'importation des fromages italiens en Suisse.

En portant les propositions qui précèdent à votre connaissance, je prie Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir, par note du même jour, qu'elles ont rencontré le plein assentiment du Gouvernement royal et, qu'en conséquence, le présent échange de notes consacre la conclusion des arrangements qui en font l'objet ».

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Royal Italien étant d'accord avec ce qui précède, considère le présent arrangement comme conclu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. **971**.

Esecuzione degli Accordi concernenti il bestiame bovino, stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi concernenti il bestiame bovino, stipulati a Berna, tra l'Italia e la Svizzera, mediante scambi di note in data 22 giugno 1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:

a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;

b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore i termini ed alle condizioni previste nell'ultima parte delle note di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 117. — FERZI.

LE CHEF DU DEPARTEMENT FEDERAL DE L'ECONOMIE PUBLIQUE DE LA CONFEDERATION SUISSE AU MINISTRE D'ITALIE A BERNE.

Berne, le 22 juin 1932.

Monsieur le Ministre,

A la suite de ce qui a été établi par l'échange de notes du 13 janvier 1932 et me référant aux négociations qui ont eu

lieu ces jours derniers entre l'Italie et la Suisse, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement fédéral est prêt à stipuler un accord dans les termes suivants:

La Suisse renonce aux droits conventionnels stipulés dans l'annexe *A* (Droits d'entrée en Italie) au Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, pour les positions ci-après du tarif douanier italien:

6 - vaches

7 - bouvillons, taurillons et génisses

8 - veaux.

Il reste toutefois entendu que les droits prévus dans le Traité du 27 janvier 1923 sous les positions susdites 6 et 7 seront maintenus pour l'importation en Italie des vaches, taurillons et génisses des races suisses dites de Schwyz, Simmenthal et Fribourg, lorsqu'il s'agit de sujets destinés à la reproduction provenant directement des lieux d'origine.

En outre, le droit prévu dans le susdit Traité sous la position 8 du tarif italien sera maintenu pour l'importation en Italie des veaux des trois races susindiquées, lorsqu'il s'agit d'animaux destinés à la reproduction provenant directement des lieux d'origine et ayant atteint l'âge de 10 mois pour les mâles et de 12 mois pour les femelles.

Le droit sur les veaux mâles de moins de 10 mois et les veaux femelles de moins de 12 mois ne pourra en aucun cas dépasser 200 lires italiennes par tête.

Pour l'admission aux droits réduits, les sujets mentionnés ci-dessus destinés à la reproduction devront être accompagnés d'un certificat officiel attestant qu'ils sont nés et ont été élevés en Suisse dans les limites des zones d'élevage respectives, qu'ils sont inscrits au registre généalogique officiel de la race et qu'ils possèdent les caractéristiques morphologiques nécessaires pour le maintien des caractères originaux de la race. Ce certificat sera délivré par le préposé au registre généalogique ou par le Conseil communal. S'il s'agit d'animaux achetés à une foire, il sera délivré par le vétérinaire officiel chargé de la surveillance sanitaire, toujours sur la base des données du registre généalogique officiel mentionnées ci-dessus.

Le Gouvernement italien pourra adopter les mesures de contrôle qu'il jugera nécessaires pour s'assurer que le bétail qui a été importé en Italie aux droits réduits prévus dans le Traité du 27 janvier 1923 est effectivement destiné à la reproduction.

Les dispositions ci-dessus resteront exécutoires jusqu'à l'échéanche du Traité du 27 janvier 1923 auquel elles se rapportent. Elles entreront en vigueur à titre provisoire par échange de notes à la demande de l'un des deux Gouvernements.

En portant ce qui précède à votre connaissance, je prie Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir, par note du même jour, si le Gouvernement Royal est d'accord avec le contenu de la présente note. Dans ce cas, cette note et votre réponse affirmative seront considérées comme constituant un accord régulièrement conclu.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

SCHULTHESS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

LE MINISTRE D'ITALIE A BERNE AU CHEF DU DEPARTEMENT FEDERAL DE L'ECONOMIE PUBLIQUE DE LA CONFEDERATION SUISSE

Berne, le 22 juin 1932-X.

Monsieur le Conseiller fédéral,

Je viens de recevoir la note suivante de Votre Excellence en date d'aujourd'hui:

« A la suite de ce qui a été établi par l'échange de notes du 13 janvier 1932 et me référant aux négociations qui ont eu lieu ces jours derniers entre l'Italie et la Suisse, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement fédéral est prêt à stipuler un accord dans les termes suivants:

La Suisse renonce aux droits conventionnels stipulés dans l'annexe *A* (Droits d'entrée en Italie) au Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923, pour les positions ci-après du tarif douanier italien:

6 - vaches

7 - bouvillons, taurillons et génisses

8 - veaux.

Il reste toutefois entendu que les droits prévus dans le Traité du 27 janvier 1923 sous les positions susdites 6 et 7 seront maintenus pour l'importation en Italie des vaches, taurillons et génisses des races suisses dites de Schwyz, Simmenthal et Fribourg, lorsqu'il s'agit de sujets destinés à la reproduction provenant directement des lieux d'origine.

En outre, le droit prévu dans le susdit Traité sous la position 8 du tarif italien sera maintenu pour l'importation en Italie des veaux des trois races susindiquées, lorsqu'il s'agit d'animaux destinés à la reproduction provenant directement des lieux d'origine et ayant atteint l'âge de 10 mois pour les mâles et de 12 mois pour les femelles.

Le droit sur les veaux mâles de moins de 10 mois et les veaux femelles de moins de 12 mois ne pourra en aucun cas dépasser 200 lires italiennes par tête.

Pour l'admission aux droits réduits, les sujets mentionnés ci-dessus destinés à la reproduction devront être accompagnés d'un certificat officiel attestant qu'ils sont nés et ont été élevés en Suisse dans les limites des zones d'élevage respectives, qu'ils sont inscrits au registre généalogique officiel de la race et qu'ils possèdent les caractéristiques morphologiques nécessaires pour le maintien des caractères originaux de la race. Ce certificat sera délivré par le préposé au registre généalogique ou par le Conseil communal. S'il s'agit d'animaux achetés à une foire, il sera délivré par le vétérinaire officiel chargé de la surveillance sanitaire, toujours sur la base des données du registre généalogique officiel mentionnées ci-dessus.

Le Gouvernement italien pourra adopter les mesures de contrôle qu'il jugera nécessaires pour s'assurer que le bétail qui a été importé en Italie aux droits réduits prévus dans le Traité du 27 janvier 1923 est effectivement destiné à la reproduction.

Les dispositions ci-dessus resteront exécutoires jusqu'à l'échéance du Traité du 27 janvier 1923 auquel elles se rapportent. Elles entreront en vigueur à titre provisoire par échange de notes à la demande de l'un des deux Gouvernements.

En portant ce qui précède à votre connaissance, je prie Votre Excellence de bien vouloir me faire savoir, par note du même jour, si le Gouvernement Royal est d'accord avec le contenu de la présente note. Dans ce cas, cette note et votre réponse affirmative seront considérées comme constituant un accord régulièrement conclu ».

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement Royal, étant d'accord avec ce qui précède, considère le présent accord comme régulièrement conclu.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, les assurance de ma haute considération.

MARCHI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LE MINISTRE D'ITALIE A BERNE
AU CHEF DU DEPARTEMENT FEDERAL
DE L'ECONOMIE PUBLIQUE
DE LA CONFEDERATION SUISSE

Berne, le 22 juin 1932-X.

Monsieur le Conseiller fédéral,

Me référant à l'échange de notes de ce jour, modifiant le Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923 en ce qui concerne les droits d'entrée en Italie des animaux suisses de l'espèce bovine, j'ai l'honneur de vous déclarer au nom de mon Gouvernement ce qui suit:

Seront exemptés de l'épreuve de la tuberculine a la frontière, au moment de l'importation en Italie, les vaches et génisses pleines en état avancé de gestation les vaches qui se trouvent en pleine période de lactation, ainsi que les sujets d'une haute généalogie dûment prouvée à la condition que ces animaux soient accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité vétérinaire compétente attestant que l'animal auquel le certificat se réfère a subi avec un résultat négatif l'épreuve de la tuberculine un mois au maximum auparavant.

Veuillez agréer Monsieur le Conseiller fédéral, les assurances de ma haute considération.

MARCHI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

LE CHEF DU DEPARTEMENT FEDERAL DE L'ECONOMIE PUBLIQUE DE LA CONFEDERATION SUISSE AU MINISTRE D'ITALIE A BERNE

Berne, le 22 juin 1932.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de la note de ce jour ainsi conçue:

« Me référant à l'échange de notes de ce jour, modifiant le Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 1923 en ce qui concerne les droits d'entrée en Italie des animaux suisses de l'espèce bovine, j'ai l'honneur de vous déclarer au nom de mon Gouvernement ce qui suit:

Seront exemptés de l'épreuve de la tuberculine à la frontière, au moment de l'importation en Italie, les vaches et génisses pleines en état avancé de gestation, les vaches qui se trouvent en pleine période de lactation, ainsi que les sujets d'une haute généalogie dûment prouvée, à la condition que ces animaux soient accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité vétérinaire compétente attestant que l'animal auquel le certificat se réfère a subi avec un résultat négatif l'épreuve de la tuberculine un mois au maximum auparavant ».

En remerciant Votre Excellence de cette déclaration, dont je prends acte au nom du Gouvernement fédéral, je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

SCHULTHESS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 agosto 1932.
Nomina dell'on. dott. Luigi Razza a presidente dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge in data 11 giugno 1932-X, n. 696, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Cirenaica;

Sulla proposta del Ministro per le colonie di concerto con il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna;

Decreta:

L'on. dott. Luigi Razza, deputato al Parlamento, è nominato presidente dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1932 - Anno X

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6101)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1932.
Programma delle materie per l'esame di ammissione alla carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 22 aprile 1932-X, n. 608;

Determina:

Il programma delle materie per l'esame di ammissione alla carriera diplomatico-consolare, è stabilito come segue:

I. — *Diritto internazionale pubblico*
Diritto internazionale privato.

II. — *Istituzioni di diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.*

(L'esame verterà sui principî generali e sugli istituti fondamentali del diritto costituzionale, amministrativo, corporativo, penale e processuale italiano, e sulle caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri).

III. — *Istituzioni di diritto privato italiano.*

(L'esame verterà sulle nozioni generali del diritto privato e sugli istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatico-consolari).

IV. — *Economia politica, scienza delle finanze, statistica.*

Principî fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale, nelle sue origini, nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni - I presupposti dell'economia politica corporativa.

1. Popolazione e produzione - Nozioni di economia demografica - La colonizzazione interna - L'emigrazione all'estero: politica, tipi di legislazione, statistica.

2. L'impresa e le sue forme - I sindacati fra aziende: tipi, funzioni - Lo Stato e i sindacati industriali - L'impresa nell'economia dello Stato corporativo - Funzioni economiche della corporazione fascista.

3. La proprietà privata e la rendita fondiaria. applicazioni alla bonifica integrale - Profitto e salario: leggi e « tendenze » economiche - Profitto e salario nell'economia dello Stato corporativo - Presupposti ed effetti economico-politici della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro - Risparmio Capitale Interesse.

4. Economia degli scambi - Fondamento economico e regimi dello scambio - Il prezzo nel monopolio e nella concorrenza: schemi teorici, approssimazioni alla realtà - Il commercio internazionale e il teorema dei costi comparati: applicazioni, valutazione critica - Cambi (corso dei cambi, politica dei cambi con particolare riguardo alle più recenti esperienze).

5. Economia monetaria - Moneta: la dottrina del valore monetario; valutazione critica - Aggio: elementi; effetti - Politica monetaria: inflazione e deflazione: rivalutazione e stabilizzazione; principî ed applicazioni - Storia monetaria dei più importanti paesi ed in particolare storia della lira.

6. Credito e speculazione - Istituti di credito Principî di economia bancaria - Politica e legislazione del credito nei principali paesi - Sconto e politica dello sconto - Borse - Speculazione su titoli e su merci: fondamento economico, disciplina giuridica, effetti sui prezzi e sulla redistribuzione della ricchezza - Speculazione e crisi.

7. Economia dei trasporti - Costo e prezzi dei trasporti Economia e politica dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

8. Relazioni economiche internazionali - Bilancia dei pagamenti - Politica del commercio internazionale, dottrine economiche, esperienza storica - Sistemi e tariffe doganali: applicazioni ai trattati commerciali, particolarmente italiani.

9. Previdenza ed assicurazioni sociali - Criteri informatori delle più importanti legislazioni.

10. Cicli e crisi economiche - Le crisi « periodiche » di congiuntura e le crisi « organiche ».

Elementi di scienza delle finanze e di diritto finanziario. Nozioni di statistica.

V. — *Storia.*

1. Nozioni sull'Impero di Roma (formazione, limiti; suo valore in ordine alla civiltà del mondo), sul Cristianesimo e sulla formazione della Chiesa cattolica e delle altre Chiese, su le invasioni germaniche e loro conseguenze, su la conquista araba e la nuova civiltà islamica. Il Sacro Romano Impero e l'Impero Romano d'Oriente e loro rapporti con l'Italia - I Comuni e le Repubbliche marinare.

2. Lo Stato moderno e sua formazione: principati in Italia, grandi Monarchie nell'Europa occidentale, dal XIV al XVI secolo. A quali interessi e esigenze esse rispondono, su quali forze sociali poggiano, quale politica estera perseguono - La conquista turca nel Mediterraneo orientale - Scoperte e acquisti coloniali - La lotta per il dominio dell'Italia L'Impero di Carlo V e suoi successori - Colonizzazione spagnola e portoghese.

3. Umanesimo e Rinascimento: la nuova coltura e il nuovo sentimento della vita. Il pensiero moderno. Progressi del pensiero scientifico, ecc. - Concezione dello Stato e della politica - Personalità che più visibilmente e variamente li incarnarono.

4. Rivoluzione protestante e guerre di religione nei secoli XVI e XVII: vario significato e contenuto loro; speciale importanza del calvinismo anche nei riguardi della politica e del pensiero politico (Paesi Bassi, Inghilterra, Colonie nord-americane) - Il Papato di fronte al Protestantesimo.

5. L'Europa dopo il 1648 Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridiche internazionali - Primato francese e coalizioni anti-francesi - Il quadro della politica europea attorno al 1700 (guerra di successione spagnuola) e suo ampliarsi: Inghilterra e crescente influenza inglese nel continente e nel Mediterraneo; Austria e sua influenza in Italia e nei Balcani; Russia e sua espansione; il Regno di Prussia. Mar Baltico e Mar Nero. La questione d'Oriente. La spartizione della Polonia - Fatti e caratteri della vita economica: mercantilismo, gara coloniale (Olanda, Francia, Inghilterra); primo slancio delle industrie manifatturiere e, insieme, esaltazione dell'agricoltura, dottrine fisiocratiche, liberismo - Mutamenti politici e progressi in Italia: Regno di Napoli e Regno di Sardegna; decadenza del Papato politico e delle superstiti repubbliche - Rivoluzione e indipendenza delle colonie inglesi del nord America L'Inghilterra nelle Indie Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, apprezzamento della coltura specialmente scientifica Illuminismo enciclopedismo, cosmopolitismo intellettuale, ecc.) - Uomini variamente rappresentativi di questa epoca

6. Rivoluzione francese, vista nella sua preparazione spirituale, nelle forze politico-sociali interne, nelle ripercussioni internazionali. L'Impero napoleonico, suoi fini, suoi caratteri, personalità di Napoleone. Le forze europee che lo promuovono e lo avversano. L'Italia dal 1796 al 1815, nell'ordine politico e nella coscienza nazionale.

7. La « Restaurazione » del 1815 - Movimenti liberali e nazionali in America, Spagna, Grecia, Francia, Inghilterra, Italia, prima del '48 - L'evoluzione politica dell'America latina e il nuovo assetto di quel continente - 1848-49 in Francia, Italia, domini absburgici, Germania - Il Papato di fronte all'unità italiana. Il Piemonte del decennio cavouriano. Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870) - Il secondo Impero - La Prussia dal 1848 al 1870 Carlo Alberto, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Napoleone III, Bismarck - Gli Stati Uniti d'America, ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici.

8. La Germania dopo il 1870 e suo ingresso nella politica mondiale - L'Inghilterra e il suo impero coloniale nel XIX secolo (Australia, Indie, Canadà, ecc.) - Ricostituzione del dominio coloniale francese - Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia nel XIX secolo - La Triplice e la Duplice - L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni

del XIX secolo - Fatti e problemi della vita economica e sociale sul declinare dell'800: il moto emigratorio dall'Europa verso l'America, anche come coefficiente dello sviluppo economico-sociale del continente americano; la grande industria e l'urbanesimo - Dottrine politiche varie: socialismo, imperialismo, nazionalismo, ecc. - Panslavismo, semitismo e antisemitismo, panamericanismo, pangermanismo, ecc. - L'Estremo Oriente e la politica europea - La situazione politico-diplomatica del decennio prima della guerra, nei suoi punti centrali: l'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale e la Turchia, la Triplice Intesa, il Marocco, la Bosnia Erzegovina, Italia e Turchia, ecc.

9. La guerra mondiale nei suoi elementi e momenti più importanti. L'Italia dall'agosto '14 al novembre '18. Il dopo guerra: assetto politico dell'Europa; il mondo coloniale; l'Islam e suoi problemi; Francia e Germania; la Russia, sua rivoluzione, suoi rapporti con l'Europa e con l'Asia; l'Impero inglese; politica estera e coloniale italiana - Il Fascismo.

VI. — *Geografia.*

1. Elementi di geografia fisica.
2. Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale - Importanza storico-politica di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei: le regioni alpina, carpatica e balcanica, i bacini del Po, del Reno e del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico.
3. Le grandi vie di comunicazione marittime, terrestri, fluviali, aeree. Loro varia e mutevole importanza, in rapporto alla vita economica e politica degli Stati ed allo sviluppo dei mezzi tecnici.
4. Principali ricchezze naturali e loro distribuzione - I principali prodotti dell'agricoltura - Indici del progresso agrario.
5. Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione.
6. Le industrie e i prodotti industriali: materie prime; organizzazione tecnica ed economica; mercati di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali.
7. Confini, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, industrie, agricoltura e commercio, ricchezze minerarie, comunicazioni interne e internazionali, colonie, concessioni, protettorati e mandati.
8. Le forze militari dei principali Stati.
9. Il commercio esterno dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale, nei suoi rapporti con i principali Paesi.

I candidati dimostreranno di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche.

VII. — *Due lingue estere scelte dal concorrente fra la francese, l'inglese e la tedesca.*

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: GRANDI.

(6098)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1710 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Budinich Giovanna, figlia del fu Marco e della fu Adele Zubranich, nata a Lussingrande il 23 luglio 1857 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Lussingrande il 5 settembre 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4316)

N. 1678 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Budinich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 3 settembre 1861 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effettti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Veronica Lovrin fu Simeone e fu Maria Fruster, nata a S. Pietro dei Nembi il 3 gennaio 1879, ed al figlio Antonio della defunta prima moglie Orsola Simicich, nato a S. Pietro dei Nembi il 4 aprile 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4319)

N. 1674 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Budinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Budinich Agostino, figlio di Agostino e di Nicoletta Lettich, nato a Lussingrande il 29 agosto 1899 e abitante a Lussingrande, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Budinis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lettich fu Marco e di Giovanna Lettich, nata a Lussingrande il 28 ottobre 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4320)

N. 323-J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jurich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jurich Slavco figlio di Giuseppe e di Madrussan Marianna, nato a Lindaro (Pisino) il 5 agosto 1912 e abitante a Pola, Peroi n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giuri ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4341)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 13 agosto 1932-X un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, relativo all'approvazione dell'Accordo per liquidare il saldo della stanza di compensazione italo-austriaca, firmato a Vienna il 7 luglio 1932.

(6105)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo al portatore consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 179.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 5 %, n. 93153 di L. 515 intestato a Barbato Alfonso fu Gabriele domiciliato a New York.

Essendo detto certificato mancante della metà non numerata del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 11 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3720)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 145.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 5 %, n. 108773, di L. 10 intestato a Cerutti Domenica di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Carignano (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 9 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2605)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1932-X (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa L.		5.689.931.928,47	+ 13.573
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero L.	1.205.743.009,57		— 8.222
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	184.435.756,47		— 21
		1.390.178.766,04	— 8.243
Riserva totale L.		7.080.110.694,51	+ 5.330
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato »		1.772.798.105 —	—
Cassa »		338.923.107,02	— 2.401
Portafoglio su piazze italiane »		4.865.602.865,84	— 42.774
Effetti ricevuti per l'incasso »		4.812.815,59	— 12
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie L.	803.688.823,16		— 335.861
Anticipazioni: su sete e bozzoli »	389.243,20		— 171
		804.078.066,36	— 336.032
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca L.		1.366.881.393,16	— 667
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione L.	26.928.085,72		+ 6.101
altri »	67.740.407,25		+ 1.249
		94.668.492,97	+ 7.350
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici »		175.961.971,70	—
Istituto di liquidazioni »		1.789.531.048 —	+ 20.000
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti »	103.804.200,20		— 147
Impiego fondo pensioni »	222.941.626,87		— 249
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni »	369.907.771,05		—
Debitori diversi »	444.171.397,08		+ 17.260
		1.203.309.995,20	+ 16.864
Spese L.		127.669.835,21	+ 477
L.		20.194.256.161,61	
Depositi in titoli e valori diversi »		29.225.663.377,08	+ 184.766
L.		49.419.919.538,69	
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		382.477.276,71	— 413
TOTALE GENERALE L.		49.802.396.815,40	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(1625)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.0000.

luglio 1932 X

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 luglio 1932-X (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti L.		13.082.344.900 —	— 173.218
Vaglia cambiari e assegni della Banca »		426.601.847,75	+ 49.540
Depositi in conto corrente »		1.121.199.730,49	+ 43.571
Conto corrente del Regio tesoro »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire L.		14.930.146.478,24	— 80.107
Capitale L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati »		656.192.187,56	+ 118.210
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato »		2.242.120.080,93	— 323.544
Fondo di estinzione Buoni Tesoro 4,75 % (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230) »		70.128.000 —	—
Istituto di liquidazioni conto Titoli »		369.907.771,05	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno conto corrente »		235.513.785,46	+ 3.643
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno conto titoli »		—	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti L.	106.893.435,97		— 147
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —		—
Creditori diversi »	620.165.129,46		— 53.087
		773.058.565,43	— 53.234
Rendite del corrente esercizio L.		284.689.292,94	+ 3.167
L.		20.194.256.161,61	
Depositanti »		29.225.663.377,08	+ 184.766
L.		49.419.919.538,69	
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		382.477.276,71	— 413
TOTALE GENERALE L.		49.802.396.815,40	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 47,42 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43.49 %.

Ragioneria generale — Il Capo servizio: G. ROSAI.

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto gratuito nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1897, modificato dal Regio decreto 19 maggio 1932, n. 661, circa l'istituzione di 60 posti gratuiti nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso ad un posto gratuito presso il Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino, nonchè a quelli che rimarranno scoperti in seguito all'esito eventualmente negativo degli esami della sessione di riparazione sostenuta dagli alunni convittori, o per altre ragioni.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi alunni ed alunne della Venezia Giulia e di Zara meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendano frequentare il Regio liceo-ginnasio di Tolmino ed abbiano età non inferiore ai nove anni e non superiore ai quattordici anni.

Art. 3.

Il concorso è per titoli da giudicarsi da una Commissione ministeriale.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare entro il 10 settembre 1932 al Ministero dell'educazione nazionale (Ispettorato generale per gli Istituti di educazione), le domande di ammissione corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita (legalizzato);

b) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;

c) pagella dell'anno scolastico 1931-32 dalla quale risultino i voti compreso quello di condotta, e, per i candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva l'esame di ammissione alle scuole medie, il relativo certificato con l'indicazione dei punti riportati su ciascuna materia;

d) dichiarazione del podestà del Comune di residenza, da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante (numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa). La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

e) certificato dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita per l'aspirante e per i suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo;

h) tessera d'iscrizione all'Opera nazionale Balilla;

i) dichiarazione con la quale la famiglia si obbliga di pagare le spese per i libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

Alla domanda potranno essere allegati per visione, salvo restituzione, quegli altri documenti che valgono a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

La domanda e i documenti sono esenti dalla tassa di bollo a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

I figli degli impiegati dello Stato sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana.

Art. 5.

Il concessionario del posto gratuito decadrà da ogni diritto a favore del concorrente successivamente classificato se dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto lascerà trascorrere un mese senza prenderne possesso.

Art. 6.

Il vincitore del concorso conserverà il posto gratuito nel Convitto di Tolmino fino al compimento degli studi medi che si possono seguire nella stessa città, a condizione che se ne dimostri meritevole per profitto e per condotta.

Roma, addì 9 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(6095)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.